



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 3^a civile

Udienza Pubblica del 25 marzo 2024

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 1, r.g. n. 9937/2020

Rel., Cons. Graziosi

La Corte d'appello di (omissis), con sentenza n. 1926/2019, ha respinto l'appello proposto da I.F. avverso la sentenza del Tribunale di (omissis) n. 613/2015, che aveva rigettato la domanda di querela di falso in relazione al verbale di un accertamento eseguito presso l'abitazione attorea riguardo ad una veranda, domanda di accertamento della illegittimità dell'ordinanza comunale di demolizione di tale veranda emessa in data 17/18 dicembre 2009 e domanda di risarcimento dei danni, tutte proposte da I.F. nei confronti del Comune di (Omissis), di F.A., di C.G. e di C.G.; condannava l'appellante a rifondere le spese al Comune e al C., gli altri appellati essendo rimasti contumaci.

I.F. ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi.

Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183, 189 e 221 c.p.c., violazione del diritto alla prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché nullità del procedimento.

Si osserva che il giudice d'appello "sostiene che la parte attrice non avrebbe reiterato la sua richiesta di prove testimoniali all'udienza di precisazione delle conclusioni", riferendosi all'udienza di precisazione del giudizio di primo grado. Peraltro in tale udienza il difensore della attuale ricorrente (cioè il suo difensore anche nel presente giudizio di legittimità) "non risulta presente... perché... arrivò in ritardo"; il G.I. lo avrebbe assicurato che ciò non gli avrebbe procurato alcuna decadenza.

Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del secondo grado lo stesso difensore sarebbe stato presente e non si sarebbe formata alcuna decadenza dandosi infatti "per sottointeso" che tutte le precedenti richieste erano state reiterate come all'origine. Si invoca al riguardo Cass. 5018/2014 per cui, in caso di assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le conclusioni formulate in precedenza.

Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115,183 e 189 c.p.c., violazione del diritto alla prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché nullità del procedimento.

La sentenza d'appello avrebbe rigettato la domanda di querela di falso sulle misurazioni e sulla descrizione della veranda installata nell'appartamento di I.F. praticamente dichiarando che l'errore da un lato sarebbe evidente e dall'altro lato irrilevante per l'aggiunta dell'avverbio "circa". Così però la corte territoriale avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità, sia quella che distingue tra situazioni dinamiche e statiche - che comportano quindi distinzione tra possibili errori valutativi/percettivi - e situazioni che non li comportano in quanto statiche, sia quella per cui il querelante di falso non è assoggettato ad alcun limite di prova. Si tratterebbe infatti di un'azione di mero accertamento, il cui petitum non può dunque essere disatteso, come invece qui avrebbe fatto il giudice d'appello "affermando che si tratti di errori irrilevanti o evidenti, o che consistano in mere valutazioni", in tal modo non tenendo conto dell'interesse ad agire.

Nell'atto d'appello si sarebbe rimarcato che "il concetto di rilevanza o irrilevanza del falso attiene soltanto ai procedimenti incidentali" e che SS.U.U. 17355/2009 e 12545/1992 distinguono tra fatti dinamici e fatti statici; per questi ultimi "non si possono avere margini di errore e quindi di apprezzamento soggettivo". Nel caso in esame i verbalizzanti avrebbero descritto l'immobile con dati erronei, come dimostrerebbero anche "una CTU del 1971" e una perizia di parte. Sarebbe stata chiesta una consulenza tecnica d'ufficio, poi "negata con la motivazione o che si tratti di dati irrilevanti o che si tratti di valutazioni soggettive". Così sarebbero stati violati i principi del diritto alla prova, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della libertà delle prove in materia di querela di falso e del diritto di azione all'accertamento di circostanze comunque divergenti rispetto a quelle contenute negli atti pubblici impugnati.

Dall'art. 221, comma 1, c.p.c. si evince: "finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato".

Dunque, la legge prevede quale finalità precisa l'accertamento della verità di quanto affermato dal pubblico ufficiale, per il quale sarebbe sufficiente "una mera colpa anche lieve". La ricorrente d'altronde avrebbe diritto ad ottenere tale accertamento ai fini dell'eventuale sanatoria, e ciò soprattutto essendo la veranda "preesistente alla legge del 1971 applicata dal Comune di (Omissis)".

Si argomenta poi avverso un passo presente nella motivazione della sentenza impugnata per cui la doglianza in appello sulla descrizione dell'alluminio preverniciato (come utilizzato per la veranda) e sull'uso di ripostiglio della veranda sarebbe stata inammissibile per difetto di specifica contestazione dell'affermazione del primo giudice nel senso che si trattava di mere valutazioni. Si riporta un brano dell'atto d'appello per sostenere che contiene "la contestazione in merito alla presunta valutazione fatta dai p.u. e del tutto errata".

Il terzo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 (sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato), 103, 104, 277, 279 c.p.c., l. 69 del 2009, 59 sulla translatio iudicii, nullità processuale, contraddittorietà insanabile della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

Non potrebbe comprendersi "l'affermazione che in pratica la querela di falso sarebbe inammissibile", pur ritenendo tali anche "l'azione risarcitoria e l'azione di accertamento dell'illegittimità". Non si vede invero perché l'inammissibilità della querela di falso dovrebbe far cadere anche le altre azioni esercitate, non individuandosi "quale ragione ostativa sussiste ancora all'esame delle altre domande". Pertanto, vi sarebbe una "denegata giustizia sia sulla querela di falso sia sull'accertamento di illegittimità", con conseguente violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e "all'accertamento dell'illegittimità amministrativa degli atti amministrativi (verbale e successiva ordinanza di demolizione) impugnati".

Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 c.p.c. e nullità processuale.

Si argomenta sul valore delle azioni proposte, indicandolo nella misura di Euro 5.200 per quella risarcitoria di danni morali/esistenziali e attribuendo un valore inferiore a Euro 800 per la querela di falso oppure al massimo anche per questa Euro 5200. Se ne deduce la contestazione sulla valutazione al riguardo compiuta da entrambi i giudici di merito e la conseguente eccessiva liquidazione delle spese processuali.

In particolare, a differenza di quel che afferma il giudice d'appello, non sarebbe mai esistita la fase istruttoria non essendo state accolte le relative istanze.

Inoltre, avrebbe errato il giudice d'appello nel negare la compensazione o la riduzione delle spese di lite, pronunciando anzi una pesante condanna.

Il quinto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e nullità processuale per avere il giudice d'appello, pur accolto in parte il gravame tramite la riduzione delle spese liquidate in primo grado a favore di C.G., condannato l'appellante, attuale ricorrente, alla totale rifusione delle spese processuali di secondo grado, contrastando così con i principi di legittimità dettati da questa Suprema Corte per cui, in caso di accoglimento pur parziale, nei confronti della parte vincitrice non può essere pronunciata condanna alle spese neppure parzialmente.

Nessuno degli intimati si è difeso.

In data 24 marzo 2023 la ricorrente ha depositato un atto con cui chiede "di dichiarare cessata la materia del contendere" ma al contempo "altresì di valutare la questione della responsabilità delle spese processuali, sotto il profilo della soccombenza virtuale, ai fini della revoca delle condanne alle spese a carico dell'attuale ricorrente" per le sentenze di primo e di secondo grado "ed ai fini della condanna alle spese di tutte le parti resistenti/intimate di tutti e tre i gradi di giudizio in favore della ricorrente".

Il 24 settembre 2023 la ricorrente ha depositato memoria, insistendo in sostanza per quanto chiesto nell'atto del 24 marzo 2023.

Va anzitutto osservato che l'atto con cui la ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere lascia l'obbligo di accertamento della soccombenza virtuale, perché espressamente conclude chiedendo la condanna di tutte le controparti a rifondere alla ricorrente le spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio.

Ai fini di determinare la sussistenza o meno della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che dei motivi veicolati nel ricorso - e che quindi devono essere oggetto di vaglio in relazione alla soccombenza virtuale - il terzo verte su una questione peculiare e al tempo stesso non priva di incidenza sistemica: la parte ricorrente si duole che, una volta ritenuta insussistente la falsità oggetto dell'azione di querela di falso, il giudice d'appello abbia reputato di non dover vagliare, conseguentemente, le altre due domande.

Premesso che la domanda risarcitoria, a ben guardare e nonostante quel che la Corte d'appello ha affermato sulla improponibilità di altre domande oltre alla querela di falso, così come era conformata è stata decisa implicitamente dalla Corte mediante il rigetto della domanda di querela di falso in quanto il danno lamentato come risarcibile sarebbe derivato proprio dal preteso falso, rimane peraltro la questione della domanda di accertamento della illegittimità dell'ordinanza di demolizione n. 157/2009.

La Corte, con ordinanza interlocutoria nr. 33987/23 ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza.

Ferma restando la declaratoria di cessazione della materia del contendere si conclude in relazione alla questione posta con il terzo motivo, ragione della rimessione della causa in pubblica udienza.

Nella sentenza, per sostenere un divieto di presenza di ulteriori domande nel giudizio insorto dalla querela di falso, si è invocata (trascrivendone anche un ampio passo motivazionale), Cass. sez. 1, 5 giugno 2006 n. 13190, massimata come segue: "La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti "erga omnes", e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa".

Massima richiamata in motivazione da altre recenti decisioni della Corte.

Ad esempio Cass. 32224/2022 secondo cui “una volta rimossa (com’è accaduto, attraverso la rinuncia alla querela, nel caso in esame) la causa che ne avrebbe imposto la declaratoria d’inammissibilità, non v’è alcuna ragione per ritenere che le domande ulteriori che erano state proposte, in quanto inammissibili, siano rimaste definitivamente tali, risultando, per contro, sanate, con effetto ex tunc, per effetto della rinuncia alla querela e alla mancata pronuncia sulla stessa da parte del giudice, con la sopraggiunta realizzazione nel corso del processo di una situazione processuale del tutto sovrapponibile a quella che si sarebbe fisiologicamente verificata se tali domande fossero state correttamente introdotte senza essere accompagnate dalla proposizione in via principale della querela di falso (per medesime considerazioni Cass.19281/2019 e Cass. 19337/2017).

Nel senso che il giudizio di falso non tollera l’ampliamento del petitum si era già espressa Cass., 11 dicembre 1992, n. 13122, secondo cui “in tema di querela di falso e di efficacia probatoria dell’atto pubblico costituisce domanda nuova la richiesta di accertamento della falsità di un documento ulteriore rispetto a quelli in relazione ai quali la domanda è stata inizialmente introdotta, ancorché tale documento abbia pur esso rilevanza nel diverso processo nel corso del quale è stato esibito”.

Interpretazione che pare suscettibile di un ripensamento alla luce dei condivisibili rilievi critici mossi dalla dottrina.

La Corte, nelle decisioni richiamate, esclude il cumulo soggettivo e/o oggettivo sulla base di due argomenti concorrenti:

- la querela di falso in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità di un documento al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e renderne inoperante ogni effetto giuridico;

- l'accertamento della falsità spiega effetti erga omnes, non soltanto in confronto delle parti, in quanto l'interesse pubblico connesso all'affermazione della falsità non consente che un documento possa considerarsi falso per alcuni e vero per altri.

Secondo l'interpretazione tradizionale, ancora oggi prevalente, l'ordinamento consente eccezionalmente l'instaurazione di un giudizio vero e proprio, principale o incidentale, avente per oggetto l'accertamento non già di un diritto o di uno status, come di regola avviene, ma di un fatto: la falsità, appunto, o la genuinità di un documento.

Secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza, la norma consente la proposizione della querela a prescindere dalla pendenza di un processo nel quale sia invocata l'efficacia probatoria del documento in contestazione. In questo senso, la querela di falso principale appare un giudizio proponibile in via autonoma.

L'interpretazione della Corte muove dalla considerazione che il legislatore ha nettamente distinto le due forme di querela, per attribuire al querelante la scelta dello

strumento da utilizzare. Sicché una volta proposta la querela in via autonoma non è consentita la riunione di tale giudizio con quello in cui è stato fatto valere il documento impugnato per ottenere il medesimo risultato che avrebbe potuto conseguirsi mediante una querela incidentale.

Ciò posto, va però sottolineato come tutte le disquisizioni in ordine all'autonomia della querela principale, rispetto al processo avente ad oggetto il rapporto sostanziale documentato, lasciano del tutto impregiudicata la questione della cumulabilità della querela e di altre domande, come quella ad esempio, avente ad oggetto il risarcimento del danno discendente dalla falsità.

L'ammissibilità del *simultaneus processus* deve essere valutata alla luce della disciplina codicistica che, in presenza del fenomeno della connessione, favorisce, anche attraverso la deroga agli ordinari criteri di competenza, il cumulo delle domande al fine di soddisfare le esigenze di economia processuale, uniformità delle decisioni ed effettività della tutela giurisdizionale, sotto il profilo della ragionevole durata del processo.

Se è pur vero che il particolare oggetto del processo di falso, quale accertamento su un fatto o un rapporto giuridico probatorio, non potrebbe configurare un'ipotesi di connessione in senso stretto, intesa come collegamento tra diversi rapporti sostanziali oggetto di domande giudiziali, pur tuttavia, anche a voler ritenere inapplicabile l'istituto della connessione oggettiva – stante la particolare natura della domanda di accertamento del falso – si deve riconoscere che, in caso di domande rivolte nei confronti dello stesso convenuto, sussiste comunque un'ipotesi di connessione soggettiva; si tratta, infatti, di una fattispecie in cui il cumulo trova una diretta giustificazione nella regola posta dall'art. 104, comma primo, c.p.c.

Quantomeno nelle ipotesi in cui querela di falso e domanda risarcitoria siano indirizzate nei confronti della medesima parte convenuta, ravvisandosi una chiara ipotesi di connessione soggettiva, il cumulo tra le domande dovrebbe essere ammesso in applicazione della regola generale di cui all'art. 104, comma 1°, c.p.c., ai sensi del quale "contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma".

Dunque, nell'atto introduttivo del giudizio potrebbero essere cumulate domanda principale, querela e domanda di risarcimento del danno nei confronti della parte convenuta ex art. 104, comma 2° c.p.c.

Qualora, poi, il processo principale debba essere instaurato innanzi ad un giudice diverso dal tribunale, querela di falso e domanda risarcitoria, in tanto potranno essere cumulate innanzi al tribunale medesimo, funzionalmente competente (in formazione collegiale) sulla querela, in quanto questo non sia sprovvisto di giurisdizione e competenza sulla domanda risarcitoria.

Al fine di escludere l'ammissibilità del cumulo soggettivo neppure sembra corretto invocare l'idoneità della sentenza dichiarativa della falsità a spiegare effetti erga omnes,

non soltanto nei confronti delle parti in quanto nell'attribuire al provvedimento una simile efficacia non viene effettuata alcuna distinzione a seconda che la querela sia proposta in via principale o in pendenza del processo.

La pronuncia sul falso è caratterizzata da effetti propri ed autonomi anche quando definisce la querela proposta in via incidentale, senza interferire con l'efficacia soggettiva del capo di sentenza che riguarda la domanda principale.

La sentenza di falso ha la medesima efficacia soggettiva sia in caso di querela autonoma, sia incidentale, con la conseguenza che se in quest'ultima ipotesi l'efficacia erga omnes non interferisce con la domanda connessa (quella proposta in via principale) non vi sono ragioni per ritenere che una simile interferenza dovrebbe, al contrario, verificarsi quando la sentenza definisce la querela di falso proposta in via autonoma ed una domanda a questa connessa (ad esempio azione di risarcimento del danno).

Il giudice è quindi tenuto a pronunciarsi su entrambe le domande con un'unica sentenza composta da più capi, ognuno idoneo a spiegare effetti propri.

In definitiva la soluzione che reputa ammissibile il cumulo tra querela di falso proposta in via autonoma e domanda risarcitoria ex art. 104, comma 1, c.p.c. non trova ostacoli nella normativa processuale ed ampia giustificazione nella esigenza di salvaguardare l'economia dei giudizi e garantire l'effettività della tutela giurisdizionale sotto il profilo della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2°, Cost.

Principi che erano ben chiari alla Corte alcuni decenni prima della modifica dell'art. 111 Cost, tanto che secondo Cass. 20 giugno 1951, n. 1631, "urta contro i principi di economia dei giudizi e di concentrazione reputare che nel giudizio di falsità non si possa domandare il risarcimento dei danni conseguenti. Il giudice può pronunciare sulle domande con un'unica sentenza, che non può eseguirsi prima del passaggio in giudicato ex art. 227, comma 1°, c.p.c.".

Si chiede quindi che la Corte affermi il seguente principio di diritto: il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale consente la proposizione di altre domande, se dipendenti, nell'esito, dalla prima e se proposte nei confronti della medesima parte convenuta.

Si chiede quindi di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite a fronte della richiesta di mutamento della giurisprudenza della Corte e quindi dell'affermata assoluta novità del principio che si ritiene applicabile per la risoluzione (sia pur virtuale) della lite.

p.q.m.

CHIEDE

Dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Roma, 1° marzo 2024.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**